

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 165/2001 che impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- l'art. 67 del nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018, il quale prevede che, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

- il Contratto decentrato integrativo 2019/2021 siglato tra le parti in data 09.12.2019;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in virtù del quale viene stabilito che gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.”*;

DATO ATTO che sono previsti i seguenti limiti che incidono sulla costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente:

- il CCNL 21.5.2018 che prevede all'art. 67, c. 7, che il fondo risorse decentrate e le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa debbano rientrare nei limiti del D.Lgs. 75/2017;

- il D.Lgs. 75/2017 che prevede all'art. 23, c. 2, che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- il D.L. n. 34 del 30.4.2019, convertito in legge n. 58 del 28.6.2019, che prevede all'art. 33, c. 2, che il “limite 2016” sia adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

- il successivo D.M. del 17.3.2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27.3.2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, il quale nella premessa fa salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018, prevedendo sostanzialmente una clausole di salvaguardia;

ATTESO che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Personale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018, pari a 2,42 unità;

DATO ATTO, che la costituzione del Fondo del salario accessorio, limitatamente alla parte derivante dalle risorse stabili che lo finanziano, costituisce atto meramente gestionale, rimesso al responsabile preposto alla gestione delle risorse umane, mentre rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili, definendo altresì gli indirizzi entro cui la Delegazione trattante di parte datoriale dovrà operare, indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa relativamente alle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che in data 04.08.2022 è stata sottoscritta l'Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che ai fini dell'avvio della trattativa per la stipulazione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 è necessario approvare la costituzione del fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

DATO ATTO che in seguito alla sottoscrizione definitiva del CCNL sopra indicato, il Contratto Decentrato per il triennio 2022-2024, sarà adeguato alla nuova normativa;

VERIFICATO che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 è adeguato in aumento per €. 11.949,86 (rispetto al limite anno 2016);

CONSIDERATO che è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite, prevedendo un incremento presuntivo delle risorse del fondo, come di seguito riportato:

- Incremento della componente stabile per incremento della dotazione organica ex art. 67, comma 5, lett. a) - Euro 1.200,00;
- Integrazione risorse variabili previste dall'art 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 per l'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di EURO 3.309,63, da destinare per l'anno 2022, al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di mantenimento della qualità di tutti i servizi dell'ente, nelle modalità che verranno definite in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2022;
- Incremento delle risorse previste dall'Art. 67 comma 3 lettera D), riferite alle frazioni di RIA dei dipendenti cessati, risparmiate nell'anno precedente, pari ad €. 864,10;

CONSIDERATO OPPORTUNO, inoltre, integrare il fondo 2022 con le sotto indicate risorse variabili relative all'applicazione di specifiche disposizioni normative ed in particolare:

- le risorse di cui all'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 per compensi ISTAT per un importo presunto di EURO 755,00, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti al ricevimento dei relativi contributi da parte dell'ISTAT;
- le risorse previste dall'art.1, comma 1091, della L.145/2018 quale quota di maggior gettito IMU e TARI da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente del Settore Entrate per un importo di EURO 3.737,48, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti a consuntivo;
- le risorse destinate a remunerare le attività di cui all'art.113 del D.lgs.50/2016 per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", pari ad €. 9.000,00 che saranno quantificate definitivamente in corso d'anno sulla base delle opere inserite nel bilancio di previsione. Detti importi verranno impegnati con successivi atti;
- le risorse previste dall'art. 67, comma 3, lett. E) del CCNL 21/05/2018, in parte variabile, nella misura di euro 290,27, a seguito del risparmio di pari importo derivante dall'applicazione dello straordinario per l'anno 2021, di cui all'art. 14 del CCNL del 01.04.1999

CONSIDERATO che con successivo provvedimento sarà costituito e impegnato il fondo spendibile nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 applicando il limite individuale del trattamento accessorio a garanzia dell'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come previsto dal richiamato art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

DATO ATTO, altresì, che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Personale provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal DL 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale;

2) DI FORNIRE al Responsabile del Personale quale delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo per l'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2022 con le quote previste dal C.C.N.L. del comparto, siglato in data 21.05.2018:

- Incremento della componente stabile per incremento della dotazione organica ex art. 67, comma 5, lett. a) - Euro 1.200,00;
- Integrazione risorse variabili previste dall'art 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 per l'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di EURO 3.309,63, da destinare per l'anno 2022, al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di mantenimento della qualità di tutti i servizi dell'ente, nelle modalità che verranno definite in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2022;
- Incremento delle risorse previste dall'Art. 67 comma 3 lettera D), riferite alle frazioni di RIA dei dipendenti cessati, risparmiate nell'anno precedente, pari ad €. 864,10;

3) DI APPROVARE, inoltre, la destinazione al Fondo 2022 delle risorse decentrate delle sotto indicate risorse variabili relative all'applicazione di specifiche disposizioni normative:

- le risorse di cui all'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 per compensi ISTAT per un importo presunto di EURO 755,00, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti al ricevimento dei relativi contributi da parte dell'ISTAT;
- le risorse previste dall'art.1, comma 1091, della L.145/2018 quale quota di maggior gettito IMU e TARI da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente del Settore Entrate per un importo di EURO 3.737,48, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti a consuntivo;
- le risorse destinate a remunerare le attività di cui all'art.113 del D.lgs.50/2016 per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", pari ad €. 9.000,00 che saranno quantificate definitivamente in corso d'anno sulla base delle opere inserite nel bilancio di previsione. Detti importi verranno impegnati con successivi atti;
- le risorse previste dall'art. 67, comma 3, lett. E) del CCNL 21/05/2018, in parte variabile, nella misura di euro 290,27, a seguito del risparmio di pari importo derivante dall'applicazione dello straordinario per l'anno 2021, di cui all'art. 14 del CCNL del 01.04.1999

4) DI DARE ATTO, che il limite definitivo previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 verrà calcolato sul complessivo Fondo 2022 e che si procederà alla verifica del limite individuale del trattamento accessorio a garanzia dell'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come previsto dal richiamato art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

5) DI DARE ATTO, che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Personale provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, in applicazione della presente Deliberazione come di seguito riportato:

- Costituzione del Fondo risorse decentrate salario accessorio anno 2022;
- Avvio e conclusione delle trattative con le RR.SS.UU. e le OO.SS. relative al CCDI economico 2022 con successiva sottoscrizione dello stesso;

6) DI INVIARE copia del presente atto alle OO.SS. rappresentative nel Comparto e alle RR.SS.UU.;

Inoltre,
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Considerata l'urgenza di provvedere alla stipula del Contratto decentrato

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE